


Publicato il 30/06/2021

N. 02120/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2020, proposto da Jumbo Market S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1502/2020 del 20 luglio 2020, pubblicata il successivo 22 luglio, del TAR Sicilia, Palermo, Sez. III.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Bartolo Salone nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1502/20 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, nei confronti del Comune di Palermo, nella parte in cui, annullando la nota prot. n. 985099 del 4.09.2017, emessa dall'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale, ha dichiarato "*l'obbligo del Comune di Palermo, di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza*" (presentata dalla Società ricorrente in data 8 febbraio 2017, assunta al prot. n. 1228760 dell'Area della Pianificazione del Territorio del Comune di Palermo), con la quale la medesima ricorrente aveva chiesto all'Amministrazione municipale di dotare il fondo di sua proprietà, sito nel territorio comunale catastalmente censito al foglio di mappa 53, p.lle 3446-3450-3578-3585, di apposita disciplina pianificatoria, integrando la lacuna venutasi a determinare negli strumenti urbanistici comunali a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.

La ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese; la nomina di un commissario ad acta; la fissazione di una somma a titolo di *astreinte*.

Con memoria di costituzione del 4.12.2020, il Comune di Palermo ha dichiarato di avere avviato la procedura diretta a dotare il fondo della ricorrente di una nuova disciplina urbanistica.

Alla camera di consiglio del 25 maggio 2021, previa acquisizione di attestazione del passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 6, comma 1, d.l. 1

aprile 2021, n. 44.

Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.

Consta, infatti, che la sentenza è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all'Amministrazione debitrice.

La sentenza da ottemperare pone in capo all'amministrazione un preciso obbligo conformativo, da soddisfare mediante la dotazione del fondo della ricorrente di una sua disciplina urbanistica a mezzo di delibera del Consiglio Comunale.

Allo stato, non risulta però che il Comune resistente abbia adempiuto all'obbligo conformativo derivante dalla sentenza nei modi sopraddetti, visto che l'ente comunale ha sì comunicato all'istante l'avvio delle procedure volte alla ripianificazione urbanistica dell'area in oggetto, ma non ha tuttora concluso il procedimento mediante l'adozione della necessaria delibera consiliare.

L'intimato Comune, pertanto, deve essere condannato a dare piena ed esatta esecuzione agli obblighi derivanti dalla sentenza del T.A.R., entro il termine ultimo di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale - nel doveroso adempimento dell'ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l'ulteriore termine di giorni centoventi, alle determinazioni occorrenti per assicurare l'esatta osservanza degli obblighi derivanti dalla sentenza del T.A.R. Palermo n. 1502/20, con oneri a carico del Comune di Palermo.

Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, in applicazione dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..

Invero, per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie

l'applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto "*manifestamente iniquo*", considerato che l'inadempimento si è protratto dalla data di pubblicazione della sentenza (22 luglio 2020) e persiste tuttora nonostante la successiva diffida di parte (24 ottobre 2020) e il ricorso per l'ottemperanza, e che il Comune non ha rappresentato "*altre ragioni ostative*" (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.).

Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale decorrerà dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e); e, comunque, non oltre il termine di centoventi giorni assegnato al Comune per l'adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta.

Invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l'ulteriore termine assegnato all'Amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dalla norma citata.

In applicazione della stessa disposizione, inoltre, la penalità viene determinata attesa la misura degli attuali interessi legali, in misura pari ad € 30 per ogni giorno di ulteriore ritardo nella esecuzione della sentenza rispetto al dies a quo sopra indicato, fino all'adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 120 giorni assegnato a tal fine.

Va anche precisato che nel mandato del commissario ad acta è compreso il pagamento dell'eventuale penale maturata ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e) cod. proc. amm.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT".

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore (indeterminabile) della causa, della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l'effetto, assegna all'Amministrazione resistente termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per l'esecuzione della sentenza n. 1502/20 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica

dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, il quale provvederà come indicato in motivazione;

- condanna il Comune resistente, ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

- condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Bartolo Salone

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO